



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI**

(emanato con D.R. rep. n. 4705 del 26 maggio 2021 - entrato in vigore il 28 maggio 2021)



ART. 1

OGGETTO

- 1.** Il presente Regolamento disciplina la composizione, la nomina e le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Ateneo di Verona, nonché lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico di professori e ricercatori universitari, nel rispetto dell'art. 10 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo.
- 2.** L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta al Rettore d'ufficio o su segnalazione scritta da parte di soggetti interni e/o esterni all'Ateneo, su fatti dei quali il Rettore medesimo venga a conoscenza ufficialmente che possono consistere, in via esemplificativa e non esaustiva, in sentenze e/o provvedimenti giudiziari, in segnalazioni riguardanti violazioni del codice etico dalle quali emergano profili disciplinari, in note, esposti, articoli di giornali o social media, purché circostanziati.
- 3.** Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime o comunque fondate su meri sospetti o voci, salvo che siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
- 4.** Il procedimento disciplinare è di competenza esclusiva del Rettore per le ipotesi di irrogazione della sanzione della censura scritta. È di competenza del Collegio di Disciplina per le sanzioni più gravi della censura scritta.

ART. 2

FUNZIONI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

- 1.** Il Collegio di Disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti a carico del personale docente per fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura scritta e, all'esito dell'istruttoria, esprime parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione che, in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.
- 2.** La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, ai sensi dell'art. 10 L. 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo.
- 3.** Per i procedimenti disciplinari nei confronti del Rettore l'iniziativa del procedimento disciplinare e le funzioni connesse competono al Decano dei professori ordinari dell'Ateneo.

ART. 3

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

- 1.** Il Collegio di Disciplina è composto da 7 componenti effettivi (compreso il Presidente, professore ordinario) e da 3 componenti supplenti ed è articolato in 3 sezioni.
- 2.** La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal Presidente e da 2 professori ordinari.



3. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal Presidente e da 2 professori associati.
4. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal Presidente e da 2 ricercatori a tempo indeterminato.
5. I 3 componenti supplenti (1 per sezione, rispettivamente 1 professore ordinario, 1 professore associato e 1 ricercatore a tempo indeterminato) sostituiscono i componenti effettivi (ad eccezione del Presidente) in caso di loro impedimento o incompatibilità. Il Presidente, in caso di impedimento o incompatibilità, viene sostituito dal Decano di Ateneo.
6. Per ciascun procedimento disciplinare il Collegio di Disciplina svolge la sua attività fino alla definizione del procedimento medesimo con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o incompatibilità di uno dei componenti effettivi.
7. Tutti i componenti del Collegio di Disciplina sono a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno.
8. La composizione del Collegio di Disciplina deve garantire, per quanto possibile, una equilibrata partecipazione di genere.
9. Il Collegio di Disciplina, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, è composto in prevalenza, ove possibile, da docenti esterni all'Ateneo.
10. Costituiscono cause di cessazione dalla carica di componente del Collegio di Disciplina le dimissioni, la cessazione dal servizio, il passaggio ad altra fascia.

ART. 4

COMPONENTI ESTERNI

1. I docenti esterni vengono designati quali componenti del Collegio di Disciplina dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, all'interno di una rosa di candidature pervenute tramite apposito bando di avviso pubblico.
2. I componenti esterni del Collegio di Disciplina vengono nominati con decreto dal Rettore, restano in carica per 3 anni accademici ed il loro mandato non è rinnovabile.
3. Qualora non vi sia disponibilità di docenti esterni a ricoprire l'incarico di componente del Collegio di Disciplina oppure la disponibilità di docenti esterni non sia tale da garantire la prevalenza degli stessi all'interno del Collegio, i componenti verranno eletti interamente o in prevalenza tra i docenti interni all'Ateneo di Verona.
4. Nel caso in cui vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti effettivi o supplenti (interni e/o esterni all'Ateneo), l'integrità del Collegio è assicurata dallo scorrimento della eventuale graduatoria risultante dal bando di avviso pubblico e, in secondo luogo, dallo scorrimento della graduatoria risultante all'esito delle elezioni dei componenti interni (trattate nel successivo art. 5). In assenza di nominativi disponibili, l'integrità del Collegio è assicurata dalla designazione da parte del Senato Accademico, per lo scorcio del triennio accademico rimanente, di un nuovo componente/nuovi componenti scelto/i all'interno di una rosa di nominativi proposta dal Rettore.

ART. 5

COMPONENTI INTERNI



- 1.** Il Rettore, almeno 2 mesi prima della scadenza del mandato del Collegio di Disciplina, indice con proprio decreto le elezioni per l'individuazione dei componenti interni effettivi e supplenti (in numero variabile a seconda del numero dei docenti esterni all'Ateneo già nominati dal Rettore).
- 2.** I componenti interni per ciascuna sezione vengono eletti tra i docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo a tempo pieno che possano assicurare un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato triennale.
- 3.** L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, i quali dispongono ciascuno di 1 voto nell'ambito della fascia di appartenenza.
- 4.** Il decreto rettorale stabilisce la costituzione della Commissione Elettorale Centrale, la scadenza e le modalità di presentazione delle candidature, la data e l'orario per le operazioni di voto, l'organizzazione del seggio. Le candidature vanno, in ogni caso, presentate al Rettore o alla Commissione Elettorale Centrale per iscritto o tramite posta certificata, entro un termine anteriore di 10 giorni rispetto all'inizio delle votazioni.
- 5.** La Commissione Elettorale, composta da 1 Presidente (un professore ordinario), da altri due docenti (un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato) e da 2 dipendenti dell'Ateneo afferenti al personale tecnico-amministrativo, è deputata alla cura di ogni iniziativa utile all'informazione del procedimento elettorale, alla verifica del regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed alla valutazione di eventuali ricorsi.
- 6.** Non può essere componente della Commissione Elettorale Centrale chi abbia presentato la propria candidatura quale componente del Collegio di Disciplina.
- 7.** I componenti del Collegio di Disciplina non possono essere componenti né del Consiglio di Amministrazione né del Senato Accademico di Ateneo.
- 8.** Prima dell'inizio delle votazioni la Commissione Elettorale Centrale comunica per posta elettronica ai docenti di ruolo dell'Ateneo le candidature pervenute, previa verifica del possesso dei requisiti.
- 9.** La votazione in ognuna delle 3 fasce (professori ordinari, professori associati, ricercatori) è a scrutinio segreto. La validità delle votazioni prescinde dalla percentuale dei votanti.
- 10.** La votazione avviene in modalità presenziale presso il seggio che verrà costituito allo scopo con il decreto rettorale di indizione delle elezioni. Il Rettore può, in alternativa, stabilire che la votazione avvenga in modalità esclusivamente telematica.
- 11.** Vengono eletti, quali componenti effettivi e supplenti, i più votati della fascia dei professori ordinari, i più votati della fascia dei professori associati, i più votati della fascia dei ricercatori a tempo indeterminato. Il più votato tra i professori ordinari è eletto Presidente del Collegio di Disciplina.
- 12.** In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Ateneo e, a parità di anzianità di servizio, è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
- 13.** I componenti interni del Collegio di Disciplina vengono nominati con decreto dal Rettore, restano in carica per 3 anni accademici ed il loro mandato non è rinnovabile.



14. Qualora entro il termine previsto nel decreto di indizione non pervenga alcuna candidatura o non pervenga comunque un numero minimo di candidature sufficienti, il Rettore provvede personalmente a stilare una rosa di docenti (comprendente professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato) che abbiano manifestato la loro disponibilità all'incarico di componenti interni del Collegio di Disciplina. Il Senato Accademico, all'interno di tale rosa, designa a maggioranza assoluta i componenti (compresi quelli supplenti) per ciascuna delle 3 sezioni nella prima seduta utile.

ART. 6

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

- 1.** Il Collegio di Disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.
- 2.** Per la validità delle riunioni di ognuna delle tre sezioni è richiesta la presenza del Presidente e dei 2 ulteriori componenti effettivi di ciascuna sezione.
- 3.** La sezione competente è quella corrispondente alla fascia di appartenenza del docente sottoposto a procedimento disciplinare al momento della commissione del fatto oggetto di contestazione.
- 4.** Qualora i fatti oggetto di contestazione siano molteplici e comunque reiterati nel tempo, è competente la sezione corrispondente alla fascia di appartenenze del docente sottoposto a procedimento disciplinare al momento della commissione dell'ultimo fatto oggetto di contestazione in ordine di tempo.
- 5.** Qualora il procedimento disciplinare coinvolga più docenti appartenenti a fasce diverse, il Collegio di Disciplina opera a sezioni congiunte in ragione delle fasce interessate.
- 6.** Le singole sezioni sono convocate, tramite e-mail istituzionale, dal Presidente almeno 5 giorni prima della seduta, con indicazione di giorno, luogo e ora. Le sedute possono svolgersi anche in modalità videoconferenza.
- 7.** Il Presidente del Collegio rappresenta l'organo. Spetta al Presidente l'organizzazione e la gestione dei lavori in seduta.
- 8.** Le delibere di ogni sezione del Collegio di Disciplina sono assunte a maggioranza dei componenti.
- 9.** Ciascun componente effettivo ha l'obbligo di astenersi e, qualora non sia il Presidente, viene, in ogni caso, sostituito dal relativo componente supplente in tutti i casi di presenza, con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, di legami di parentela (affinità fino al quarto grado, di coniugio o convivenza), di stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale, di grave inimicizia o conflitto personale, di coinvolgimento diretto e/o indiretto nei fatti oggetto di contestazione disciplinare. Il Presidente viene sostituito dal Decano di Ateneo. Ciascun componente può astenersi in ogni altro caso in cui esistano serie e motivate ragioni.
- 10.** In caso di indisponibilità e/o incompatibilità anche del componente supplente (per le ragioni indicate al precedente punto 9), si provvede alla sua sostituzione tramite designazione da parte del Senato Accademico di un docente scelto all'interno di una rosa di nominativi proposta dal Rettore.
- 11.** È facoltà del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti della sezione del Collegio di Disciplina per le ragioni di cui al punto 9 del



presente articolo entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti. Il Presidente decide sulla istanza di ricusazione entro i successivi 5 giorni.

12. La sezione designa al suo interno un segretario che provvede alla verbalizzazione delle sedute.

13. Tutti i componenti del Collegio di Disciplina sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rispetto della normativa in materia di privacy.

ART. 7

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI COMPETENZA DEL RETTORE

1. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, è prevista l'irrogazione della sanzione della censura scritta (per mancanza ai doveri d'ufficio o irregolare condotta che non siano di gravità tale da costituire una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore), entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti comunica all'interessato l'avvio del procedimento disciplinare inviando contestualmente allo stesso la contestazione dell'illecito disciplinare con raccomandata 1 o raccomandata a mano (con rilascio di ricevuta da parte dell'interessato) o tramite posta certificata o posta istituzionale, fissando un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della contestazione per la presentazione, da parte dell'interessato, delle proprie deduzioni, nonché per la sua convocazione.

2. La contestazione disciplinare deve contenere la descrizione dei fatti addebitati e l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso.

3. Il Rettore, al termine dell'istruttoria, udito il docente sottoposto all'azione disciplinare (eventualmente assistito da un difensore di sua fiducia) ed eventuali altri interessati, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, provvede, con proprio decreto, a disporre l'archiviazione oppure a irrogare la sanzione della censura scritta, nonché a comunicare il relativo provvedimento, nel medesimo termine, all'interessato (con raccomandata 1 o raccomandata a mano, con rilascio di ricevuta da parte dell'interessato, o tramite mail istituzionale o posta certificata).

ART. 8

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali, ai sensi dell'art. 87 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, è prevista l'irrogazione di sanzioni più gravi della censura scritta, e cioè la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, la revocazione, la destituzione con o senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni (per grave insubordinazione, abituale mancanza ai doveri d'ufficio, abituale irregolarità di condotta, atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore), entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti comunica all'interessato ed al Collegio di Disciplina l'avvio del procedimento disciplinare trasmettendo agli stessi i relativi atti e formulando motivata proposta, con raccomandata 1 o raccomandata a mano (con rilascio di ricevuta da parte dell'interessato) o tramite posta certificata o posta istituzionale.

2. La comunicazione del Rettore deve contenere l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso.



- 3.** Il Collegio di Disciplina, non appena ricevuti gli atti del procedimento e la motivata e circostanziata proposta del Rettore, è tempestivamente convocato dal Presidente, e, esaminati gli atti, provvede con raccomandata 1 o raccomandata a mano (con rilascio di ricevuta da parte dell'interessato) o tramite posta certificata o mail istituzionale alla convocazione a difesa del docente, la quale deve contenere i fatti già contestati con la specificazione delle norme che si assumono violate nonché la fissazione di un termine, che non potrà essere anteriore a 10 giorni dal ricevimento della convocazione, per l'audizione del docente interessato e la presentazione da parte dello stesso di eventuali deduzioni difensive scritte.
- 4.** All'audizione innanzi al Collegio di Disciplina partecipa il docente sottoposto al procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di sua fiducia, nonché il Rettore (o in sua assenza il Pro-Rettore).
- 5.** Il Collegio di Disciplina può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
- 6.** Il Collegio di Disciplina, entro i 30 giorni successivi all'audizione, esprime un motivato parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
- 7.** Qualora il Collegio di Disciplina ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura scritta, restituisce gli atti al Rettore formulando un parere motivato. In tutti gli altri casi il Collegio di Disciplina trasmette il parere vincolante al Consiglio di Amministrazione d'Ateneo, tramite il Rettore in qualità di Presidente dell'Organo.
- 8.** Il Consiglio di Amministrazione delibera in seduta senza la rappresentanza degli studenti, infliggendo la sanzione o disponendo l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina, nei 30 giorni successivi alla sua ricezione.
- 9.** Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui al punto 9 dell'art 6 del presente Regolamento nei confronti di uno o più consiglieri del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimi non possono partecipare alla votazione.
- 10.** La delibera del Consiglio di Amministrazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica.
- 11.** Il Rettore provvede alla notificazione della delibera al docente sottoposto al procedimento disciplinare e, qualora il procedimento si sia concluso con l'irrogazione di una sanzione, provvede con propria comunicazione a darne immediata esecuzione.

ART. 9

SOSPENSIONE DEI TERMINI ED ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 1.** Il procedimento disciplinare si estingue qualora la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi che ne impediscano il regolare funzionamento.
- 2.** Il termine è altresì sospeso, per non più di 2 volte e per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio di Disciplina disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.



ART. 10

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONE DI ILLECITO

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua eventuali segnalazioni di illecito.
2. In particolare, il dipendente che segnala condotte illecite ha diritto alla tutela dell'anonimato, salvo il caso in cui presti il suo consenso ed il caso in cui la contestazione sia fondata, ed è, comunque, tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro.
3. Il limite alla predetta tutela si riscontra nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, così come disposto dal comma 1, art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni. Il documento pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, della L. 241/1990.

ART. 11

RISERVATEZZA DEL DOCENTE SOTTOPOSTO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo si impegna ad adottare le misure necessarie affinché venga garantita la riservatezza del docente sottoposto al procedimento disciplinare. In particolare, tutte le comunicazioni relative al procedimento, sia in partenza che in arrivo, sono registrate con la forma del protocollo riservato.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e si applica ai procedimenti disciplinari per fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'avvenuta costituzione del Collegio di Disciplina ai sensi del presente regolamento.

ART. 13

NORMA PER FASE TRANSITORIA

1. Qualora il Rettore venga a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari di competenza del Collegio di Disciplina prima della sua prima costituzione ai sensi del presente regolamento, il Senato Accademico, esclusivamente per tale evenienza, nella prima seduta utile, designa a maggioranza assoluta dei propri componenti, su una rosa di docenti interni all'Ateneo proposta dal Rettore, un Collegio di Disciplina costituito per ogni singola sezione da 1 Presidente (professore ordinario) e da ulteriori 2 componenti (appartenenti alla medesima fascia del docente sottoposto al procedimento), con mandato sino al termine del procedimento disciplinare.
2. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 dell'art. 10 L. 30 dicembre 2010 n. 240 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla costituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di



Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi che ne impediscono il regolare funzionamento.

ART. 14

LINGUAGGIO DI GENERE

1. Tutti i riferimenti ai componenti dell'elettorato attivo e passivo declinati al genere maschile devono intendersi declinati e riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.